

COMUNICATO RIGUARDANTE LE ALIQUOTE IMU APPLICATE PER L'ANNO 2025 NEL COMUNE DELLA SPEZIA

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 756 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/09/2024, non è stato possibile, da parte del Comune della Spezia, confermare integralmente le aliquote vigenti per l'anno 2024.

Si riportano, di seguito, le variazioni intervenute per l'anno in corso rispetto al precedente:

1) ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO:

ANNO 2024	ANNO 2025
da proprietari di una sola abitazione sul territorio nazionale: aliquota dello 0,46%	da proprietari di una sola abitazione sul territorio nazionale con residenza del proprietario nel comune della Spezia: aliquota dello 0,60%
da proprietari di massimo due abitazioni sul territorio nazionale: aliquota dello 0,70%	da proprietari di massimo due abitazioni sul territorio nazionale (ubiccate entrambe nel Comune della Spezia) con residenza del proprietario nella abitazione non concessa in uso gratuito: aliquota dello 0,60%

E' confermata, per l'anno 2025, la riduzione del 50% della base imponibile IMU, ex art. 1, comma 747 della Legge 160/2019, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2) FRANCHIGIA PER APPLICAZIONE ALIQUOTA AGEVOLATA A SEGUITO CESSAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE:

ANNO 2024	ANNO 2025
Contratti di locazione stipulati a canone concordato ex L.431 art.2 comma 3 e art. 5 comma 2, Legge 431/98: 3 mesi da fine contratto	Contratti di locazione stipulati a canone concordato ex L.431 art.2 comma 3 e art. 5 comma 2, Legge 431/98: nessuna franchigia
Contratti di locazione a canone libero: 3 mesi da fine contratto	Contratti di locazione a canone libero: nessuna franchigia